



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINO CHINI"**

Corso Matteotti, 233 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131

Sito Web: [www.chinochini.it](http://www.chinochini.it) - E-mail: [chinochini@tin.it](mailto:chinochini@tin.it)

**Corsi diurni e serali**

Alberghiero, Aziendale, Elettrico/Elettronico, Meccanico, Servizi Sociali, Turistico



V. 2.0.0

## ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SANZIONI DISCIPLINARI

### 3.10 - **Sanzioni disciplinari**

#### 3.10.1 - **Premessa**

Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta (tranne in casi di particolare gravità, vedi sotto) la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

#### 3.10.2 - **Infrazioni, sanzioni e organi competenti**

Premesso che sono da ritenersi mancanze disciplinari quei comportamenti che integrano violazioni dell'art. 3<sup>1</sup> del citato D.P.R. 24/06/98 n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" nonché tutti i comportamenti che impediscono o disturbano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica; visto e richiamato l'articolo 4 del D.P.R. 249/98, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, si individuano le seguenti sanzioni disciplinari con i relativi organi competenti:

---

<sup>1</sup> Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.



Certificato N. 77749141523

	NATURA DELL'INFRAZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza ai doveri scolastici</li> <li>• Negligenza abituale</li> <li>• Piccole scorrettezze nei confronti dei compagni</li> <li>• Comportamenti scortesi nei confronti dei docenti o del personale ATA</li> <li>• Abbigliamento non decoroso e/o non consono alle attività scolastiche</li> </ul>	Richiamo verbale in classe (eventualmente accompagnato dallo svolgimento di piccoli compiti o attività particolari). Il richiamo viene annotato sul registro di classe.	Docente
2	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima infrazione al divieto di uso di telefoni cellulari</li> <li>• Uscite non autorizzate e ingiustificate dalla classe</li> <li>• Utilizzo non appropriato del materiale didattico e delle strumentazioni</li> <li>• Mancata cura della postazione di lavoro</li> <li>• Altre violazioni del regolamento di Istituto, delle regole stabilite dal Consiglio di Classe, delle regole stabilite dal singolo insegnante (purché formalizzate).</li> </ul>	Avvertimento scritto, con annotazione sul registro di classe e sul libretto scuola-famiglia o sul diario per presa visione (con firma) dei genitori. Eventuale controllo telefonico.	Docente
3	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenze ingiustificate</li> <li>• Assenze o ritardi per le quali non è stata presentata giustificazione entro 2 giorni</li> <li>• Infrazioni al divieto di fumo (oltre alla sanzione pecuniaria)</li> <li>• Infrazioni alle norme di sicurezza generali e dei laboratori</li> </ul>	Come sopra, con richiesta di colloquio con i genitori.	Docente o Coordinatore di classe
4	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seconda infrazione al divieto di uso dei telefoni cellulari</li> <li>• Comportamenti che turbino o impediscano il regolare e sereno svolgimento delle attività scolastiche</li> <li>• Danneggiamento volontario o per incuria nei confronti delle strutture, degli arredi, degli impianti idrici ed elettrici, del materiale didattico e dei beni privati che si trovano negli spazi interni ed esterni dell'Istituto</li> <li>• Mancanza di rispetto (es. provocazioni, minacce, offese, intimidazioni, insulti) nei confronti dei compagni</li> <li>• Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale ATA, del Dirigente Scolastico</li> </ul>	Ammonizione scritta (via lettera protocollata e controfirmata dal Dirigente), con richiesta di colloquio con i genitori.	Coordinatore di classe, Responsabile di sede (o, in casi eccezionali) Dirigente Scolastico
5	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamenti come al punto precedente, ma di particolare gravità</li> <li>• Uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti (oltre a eventuale segnalazione alle autorità competenti)</li> </ul>	Sospensione fino a 7 giorni, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- con obbligo di frequenza ed eventuale svolgimento di particolari attività</li> <li>- con allontanamento dalla comunità scolastica</li> </ul>	Consiglio di classe*
6	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti dolosi che procurino comprovati danni fisici o psicologici ai compagni di scuola</li> <li>• Manifestazioni di razzismo</li> <li>• Fatti che turbino gravemente il regolare andamento delle attività scolastiche</li> </ul>	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe*
7	<p><i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.</li> <li>• Reati di particolare gravità (es. spaccio di sostanze stupefacenti, violenza fisica, furto etc.) perseguibili d'ufficio, o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.</li> </ul>	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato, ovvero sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.	Consiglio di Istituto**

8	<i>Reiterazione delle infrazioni previste al punto precedente, più:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</li> </ul>	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto**
---	--	---	-------------------------

\* *Alla presenza dei soli docenti.*

\*\* *Nel caso che il procedimento disciplinare riguardi un/una rappresentante degli studenti o il/la figlio/a di un rappresentante dei genitori, questi non partecipa alla seduta.*

Nel caso le infrazioni vengano rilevate in sede di esame di qualifica o di Stato, l'organo competente a deliberare le sanzioni è la Commissione d'esame.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### 3.10.3 - **Contraddittorio e contestazione di addebito**

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, per tutte le sanzioni – tranne il semplice richiamo verbale - deve essere previsto un contraddittorio, di norma in presenza del Coordinatore di classe, in cui lo studente possa esporre le proprie ragioni.

Per le sanzioni che comportino la sospensione con o senza allontanamento dalla comunità scolastica, la sanzione stessa deve essere preceduta da una formale contestazione degli addebiti (tramite comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico) allo studente e, se questi è minorenne, alla famiglia, e può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

### 3.10.4 - **Conversione delle sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, il singolo docente, il Coordinatore di classe, il Responsabile di sede, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, come provvedimento sostitutivo delle sanzioni di loro competenza, su richiesta dello studente e/o della famiglia, debbono sempre consentire di convertire le sanzioni stesse in attività a favore della comunità scolastica, quali a titolo d'esempio:

- assistenza e aiuto didattico ad altri studenti;
- riordino materiali;
- pulizia spazi interni ed esterni;
- riordino biblioteca;
- etc.

### 3.10.5 - **Impugnazione delle sanzioni**

Ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto come membri effettivi (a) dallo stesso Dirigente Scolastico, (b) da un docente designato dal Consiglio di Istituto anche al di fuori di tale organo (c) da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto all'interno del Consiglio stesso; (d) da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto all'interno del Consiglio stesso. Per ciascuna delle componenti docenti, studenti e genitori viene individuato anche un membro supplente.

Gli effettivi vengono sostituiti nell'ipotesi di una loro assenza per qualunque motivo. Vengono inoltre sostituiti:

- a) nel caso del rappresentante degli studenti, se lo studente stesso è coinvolto nel provvedimento disciplinare;
- b) nel caso del rappresentante dei genitori, se un suo figlio è coinvolto nel provvedimento disciplinare;
- c) nel caso del rappresentante dei docenti se un suo alunno è coinvolto nel provvedimento disciplinare.

Le deliberazioni di tale organo vengono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. L'organo di cui sopra resta in carica per tutto il mandato del Consiglio di Istituto, con surroga dei membri che eventualmente venissero a decadere.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

### 3.10.6 - **Publicità del regolamento**

Il presente Regolamento deve essere

- affisso all'albo dell'Istituto e dei singoli plessi
- pubblicato sul sito web dell'Istituto
- consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione
- allegato a tutti i registri di classe

Come il Regolamento di Istituto nella sua interezza, e in particolare nelle parti riguardanti gli studenti, il regolamento di disciplina deve essere reso noto a questi ultimi e condiviso con loro da parte degli insegnanti secondo modalità adatte all'età e al livello di maturità.

### 3.10.7 - **Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari**

1. La cosiddetta "nota" sul registro non rappresenta di per sé una sanzione disciplinare (ciò vale a maggior ragione per le "note collettive", in quanto la responsabilità disciplinare è sempre personale) bensì la semplice registrazione di un fatto accaduto. Si tenga presente che la moltiplicazione delle "note" tende a diminuire l'effetto deterrente.
2. Le sanzioni di cui ai punti 1-3 non richiedono particolari formalità, ma devono essere comunque precedute da un momento di confronto in cui, in presenza di testimoni, sia data allo studente la possibilità di discolarsi o comunque di esporre le proprie ragioni.
3. Per la sanzione di cui al punto 4:
  - a. Il docente che rileva l'infrazione la annota sul registro e comunica il fatto al Coordinatore di classe e al Responsabile di sede.
  - b. Il Coordinatore e il Responsabile di sede svolgono i necessari accertamenti e, in presenza del docente interessato chiamano a contraddittorio lo studente che viene invitato a esporre le proprie ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato.
  - c. Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il Coordinatore o il Responsabile procedono a irrogare la sanzione dell'ammonizione scritta, che deve essere controfirmata dal Dirigente.
4. Per le sanzioni di cui ai punti 5 e 6 (cioè quelle che possono comportare l'allontanamento fino a 15 giorni) la procedura è la seguente:
  - a. Il docente che rileva l'infrazione la annota sul registro e comunica il fatto al Coordinatore di classe e al Responsabile di sede.
  - b. Il Responsabile di sede svolge i necessari accertamenti e, in presenza del docente interessato e del Coordinatore di classe, chiama a contraddittorio lo studente che viene invitato a esporre le proprie ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato.
  - c. Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il Responsabile di sede e il Coordinatore di classe redigono una formale contestazione d'addebito (con puntuale indicazione dei comportamenti contestati) che viene controfirmata dal Dirigente e inviata per lettera protocollata allo studente e alla famiglia. Nella contestazione deve essere precisato che studente e famiglia possono presentare una memoria scritta. Contestualmente, viene convocato il Consiglio di classe (soli docenti).
  - d. Trascorsi cinque giorni dalla notifica, si riunisce il Consiglio di classe, che esamina l'eventuale memoria scritta ed ascolta l'alunno ed i suoi famigliari. Dopo una fase di dibattito, il Consiglio, in caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina, emette la sanzione disciplinare. La sanzione viene notificata immediatamente. L'alunno può scegliere se convertirla in attività a favore dell'Istituto.
5. Per le sanzioni di cui ai punti 7 e 8 (cioè quelle che possono comportare l'allontanamento oltre i 15 giorni), si procede come al punto 4, tranne per quanto segue:
  - L'organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto.

- L'infrazione può essere rilevata anche d'ufficio.
- Allo studente può non essere consentito di convertire la sanzione in attività a favore della scuola.
- In caso di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o comunque di una situazione di rischio grave, il Dirigente può disporre in via cautelare l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica in attesa della delibera del Consiglio.